

C12654 - DIGITAL VALUE/INFORDATA

Provvedimento n. 31305

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 luglio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Digital Value S.p.A., pervenuta il 12 luglio 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue

I. LE PARTI

1. Digital Value S.p.A. (di seguito, "DV"), società per azioni di diritto italiano con sede legale a Roma, svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi di *information technologies* (di seguito, "IT") per la digitalizzazione di clienti operanti nei settori delle telecomunicazioni, manifatturiero, dei servizi energetici e dei servizi di pubblica utilità, nonché di enti e società della Pubblica Amministrazione.

2. Nel 2023, DV ha realizzato un fatturato complessivo a livello globale pari a [700-1.000]¹ milioni di euro, di cui [700-1.000] milioni di euro in Europa e [700-1.000] milioni di euro in Italia.

3. Infordata S.p.A. (di seguito, "Infordata" o "Target" e, insieme a DV, le "Parti"), società per azioni di diritto italiano con sede legale a Latina, è specializzata nei servizi di progettazione e sviluppo di programmi per l'automazione delle procedure aziendali e nei servizi di assistenza, consulenza e formazione per l'implementazione di sistemi informatici. In particolare, Infordata progetta piattaforme IT per la gestione dei servizi da parte dei clienti.

4. Il capitale sociale di Infordata è interamente controllato da In Holding S.p.A. (di seguito, "In Holding"), il cui capitale sociale è detenuto da tre persone fisiche, rispettivamente con quote pari al [35-40%], al [35-40%] e al [15-20%]. Nel 2023, Infordata ha realizzato a livello globale un fatturato pari a circa [100-567] milioni di euro, di cui circa [100-567] milioni di euro in Europa e circa [100-567] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione in esame (di seguito, "operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di DV, dell'intero capitale sociale di Infordata. L'operazione è disciplinata da un contratto di compravendita delle azioni rappresentanti la totalità del capitale sociale di Infordata (di seguito, il "Contratto"), sottoscritto in data [omissis] da DV e da In Holding, e le persone fisiche detentrici del capitale sociale di quest'ultima (di seguito, congiuntamente, "Venditori"). A seguito del completamento dell'operazione, la Target sarà, pertanto, esclusivamente controllata da DV.

6. DV e i Venditori hanno altresì sottoscritto alcune clausole di non concorrenza e non sollecitazione, prevedendo che, per un periodo di [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate, è stato superiore a 35 milioni di euro.

8. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritti possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse e necessarie al

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

perfezionamento dell'operazione², salvaguardando il valore dell'impresa acquisita. In particolare, essi possono considerarsi accessori alla presente operazione nella misura in cui siano limitati ai soli mercati (del prodotto e geografici) interessati dalla concentrazione e non eccedano la durata di due anni³, atteso che, nel caso di specie, deve essere tutelato il valore dell'azienda oggetto di trasferimento solo in termini di avviamento e non anche di *know-how*, essendo la società acquirente già presente nel mercato della fornitura dei servizi IT.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

9. In considerazione dell'attività svolta dalle società interessate dall'operazione, essa riguarda primariamente il mercato dei servizi di *information technologies* e, in misura residuale, il mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing*.

(i) La fornitura dei servizi di Information Technologies

10. Con riferimento al mercato dei servizi IT, si osserva preliminarmente che nella prassi decisionale della Commissione europea⁴ e dell'Autorità⁵ tale mercato è stato generalmente considerato segmentabile in base alla funzionalità dei servizi offerti e ai settori industriali interessati dall'offerta di tali servizi.

11. Nel caso di specie, tenuto conto dell'attività svolta dalle Parti, il mercato dei servizi IT può essere suddiviso, in base alla funzionalità del servizio, nei seguenti segmenti: (i) consulenza; (ii) implementazione di applicazioni e servizi gestiti; (iii) implementazione di infrastrutture e servizi gestiti; (iv) servizi per i processi aziendali; (v) infrastruttura come servizio e (vi) assistenza *hardware*.

Inoltre, il mercato dei servizi IT può essere segmentato per settore industriale in: (i) bancario e dei titoli di credito; (ii) comunicativo; (iii) dei media; (iv) istruzione; (v) servizi sanitari; (vi) governativo; (vii) assicurativo; (viii) industria manifatturiera e risorse naturali; (ix) vendita al dettaglio; (x) trasporti; (xi) servizio pubblico e (xii) commercio all'ingrosso.

12. Le attività svolte dalle Parti potrebbero rientrare in due segmenti della classificazione Gartner identificati in base alla funzionalità del servizio, ossia implementazione di applicazioni e servizi gestiti e implementazione di infrastrutture e servizi gestiti.

13. A ogni modo, ai fini della presente valutazione, l'esatta delimitazione merceologica del mercato può essere lasciata aperta, in considerazione della circostanza per la quale l'operazione non solleva criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza e del fatto che la valutazione viene condotta con riferimento all'ipotesi più restrittiva.

14. Sotto il profilo geografico il suddetto mercato può ritenersi, in via conservativa, di dimensioni coincidenti con il territorio nazionale, considerato che l'Autorità, nei suoi precedenti, ha rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi IT, propendendo per una dimensione nazionale del mercato benché si registri una tendenza all'internazionalizzazione della domanda e dell'offerta. Ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto, anche con riferimento al solo ambito nazionale, non emergono criticità concorrenziali.

(ii) La fornitura dei servizi di data center e cloud computing

15. Con riferimento al mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing*, considerato dalle Parti come un distinto mercato del prodotto, si osserva che la Target è ivi attiva in via del tutto residuale, e fornisce in particolare servizi di *infrastructure as a service* (IaaS) e *software as a service* (SaaS). L'acquirente è attiva nella realizzazione e gestione di *data center*, anche di nuova generazione, i quali sono sempre più frequentemente realizzati direttamente sul *cloud*.

16. In relazione a tale mercato, si rileva che, nei suoi precedenti⁶, l'Autorità ha ritenuto di lasciare aperta la definizione del mercato sotto il profilo merceologico, in linea con quanto fatto anche dalla Commissione europea⁷.

17. Nel caso di specie, considerata la presenza del tutto marginale della Target nel mercato considerato, anche con riferimento ai distinti servizi IaaS e SaaS, l'esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta, in

² [Si veda "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, in G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005".]

³ [Ibidem, par. 20.]

⁴ [Cfr., tra le altre, le decisioni della Commissione europea M.9205 - IBM/Red Hat, del 27 giugno 2019 e M.7458 - IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa, del 15 dicembre 2014.]

⁵ [Cfr., tra gli altri, i provvedimenti n. 30790 del 26 settembre 2023, C12564 - Fibonacci Bidco/OCS, in Bollettino n. 39/2023; n. 28342 dell'8 settembre 2020, C12317 - Fondo Italiano d'Investimento SGR-Elettra One/Maticmind, in Bollettino n. 38/2020 e il provvedimento n. 24851 del 27 marzo 2014, C11943 - ICCREA Holding/I.S.I.D.E. in Bollettino n. 15/2014;]

⁶ [Cfr. i provvedimenti n. 30625 del 2 maggio 2023, C12537 - Artemis Lux Bidco/Cumulus, in Bollettino n. 19/2023; n. 27414 del 14 novembre 2018, C12184 - IRIDEOS/CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI, in Bollettino n. 45/2018; n. 26741 del 14 settembre 2017, C12106 - F2I/SGR/INFRACOM ITALIA, in Bollettino n. 37/2017 e n. 30382 del 22 novembre 2022, C12476 - MARBLES/IRIDEOS in Bollettino n. 44/2022.]

⁷ [Cfr. decisione della Commissione europea del 25 ottobre 2021 M.10416 - Stellantis/FIH/JV .]

considerazione della circostanza per la quale l'operazione non solleva criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza.

18. Infine, con riferimento alla definizione del mercato sotto il profilo geografico, si rileva che l'Autorità, nei suoi precedenti⁸, ha ritenuto che i servizi di *data center* e di *cloud computing* presentassero talune caratteristiche economiche che depongono per una definizione su base locale del mercato rilevante, e che pertanto la dimensione geografica del mercato di riferimento possa essere individuata nelle macroaree Nord e Centro-Sud tenuto conto, in particolare, della concentrazione dei *data center* nelle aree di Milano e province limitrofe e di Roma, pur lasciando aperta l'esatta definizione del mercato geografico.

19. In ragione del modesto impatto dell'operazione sul mercato rilevante, nel caso in esame la definizione esatta dell'ambito geografico può essere lasciata aperta, in continuità con i precedenti più recenti dell'Autorità.

Gli effetti dell'operazione

20. L'operazione in esame comporta una sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti nel mercato nazionale dei servizi IT, nel quale nel 2023 Infordata detiene una quota di mercato pari allo *[inferiore all'1%]* e DV una quota pari al *[1-5%]*. Pertanto, a esito dell'operazione, le società interessate avranno una quota di mercato congiunta pari al *[1-5%]*.

21. Ove si volesse considerare l'ipotesi di un mercato rilevante più ristretto, quale il segmento del mercato dei servizi IT relativo all'implementazione di applicazioni e servizi gestiti, le quote di mercato di Infordata e DV risultano essere pari, rispettivamente, al *[1-5%]* e al *[5-10%]*, portando le Parti a vantare una quota *post-merger* pari al *[5-10%]*. Infine, con riferimento al segmento dei servizi IT relativo all'implementazione di infrastrutture e servizi gestiti, Infordata detiene una quota di mercato *[inferiore all'1%]*, mentre DV ha una quota pari al *[5-10%]*, determinando una quota *post-merger* pari al *[5-10%]*.

22. Pertanto, in ragione della marginalità delle quote detenute dalla Target in qualsivoglia mercato considerato e alla luce delle trascurabili sovrapposizioni orizzontali tra le Parti, può ritenersi che l'operazione in esame non dia luogo a effetti di natura orizzontale. Inoltre, si rileva che il mercato nazionale dei servizi IT appare essere particolarmente frammentato, con la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, quali IBM, Lutech, Maticmind e TIM.

23. Si rileva inoltre che, con riferimento al mercato nazionale dei servizi di *data center* e *cloud computing*, nel 2023 la Target detiene una quota di mercato *[inferiore all'1%]*, e pertanto l'operazione in esame non appare suscettibile di determinare una apprezzabile modifica nella struttura di tale mercato. Infatti, posto che DV risulta detenere una quota del *[1-5%]*, le Parti verranno ad assumere una quota congiunta ad ogni modo inferiore al 2%, in un mercato in cui operano concorrenti, quali Aruba, Stack Infrastructure e Retelit.

24. Ove si volessero considerare aree geografiche circoscritte ad un ambito locale, quali quelle di Milano e Roma, in cui vi è una particolare concentrazione di *data center*, posto che, in ogni caso, la Target detiene una quota trascurabile nel mercato considerato, si rileva che l'acquirente risulta detenere nel 2023 una quota di mercato pari al *[1-5%]* nell'area di Milano e pari al *[1-5%]* nell'area di Roma.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritte possono ritenersi accessorie alla presente operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁸ [Cfr. il provvedimento n. 30526 del 2 maggio 2023, C12537 – *Artemis Lux Bidco/Cumulus*, cit..]